



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

### **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

ex art. 15, legge n. 241/1990

TRA

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - AGENAS, C.F. 97113690586 (di seguito anche Agenzia), con sede legale in Roma, Via Puglie, 23, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Enrico Coscioni, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia ed avente i poteri per il presente atto;

E

L'Azienda Sanitaria Locale Salerno (ASL Salerno) - P. IVA 04701800650 con sede in Via Nizza, 146 - 84124 Salerno (SA), rappresentata dall'Ing. Gennaro Sosto, Direttore Generale e Legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Azienda medesima ed avente i poteri per il presente atto;

### **PREMESSE**

**VISTO** l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni, che nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni "*di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria*";

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, recante "*Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*", e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*" che ha rinominato l'Agenzia in "Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali";

**VISTO** il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante "*Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183*" che ha disposto, agli articoli 17, 18 e 19 il riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

**VISTO** il Decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2021 di approvazione dello Statuto



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia in data 23 giugno 2021, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che individua quale obiettivo prioritario dell'Agenzia lo svolgimento di attività di supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario, all'organizzazione dei servizi e delle prestazioni assistenziali;

**VISTO** il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2021, n. 201, con il quale viene data notizia della adozione del citato Statuto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2021 di approvazione del Regolamento di amministrazione e del personale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

**VISTO** il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2021, n. 289, con il quale viene data notizia dell'approvazione del citato Regolamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 novembre 2020, con il n. 2700, con il quale il Prof. Enrico Coscioni è stato nominato Presidente dell'AGENAS;

**CONSIDERATI** gli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep Atti n. 662/C.U. del 19 giugno 2003), ai sensi dei quali, nell'ambito della determinazione delle politiche di auto-coordinamento delle regioni, particolare rilevanza assume l'affinamento degli strumenti di rilevazione, analisi e valutazione dei dati complessivi sul funzionamento e sulla qualità dei servizi sanitari ed il contributo, sul piano tecnico e scientifico, alla definizione di progetti, programmi e interventi migliorativi di interesse generale da parte dell'Agenzia;

**CONSIDERATI** gli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n. 73/C.U. del 20 settembre 2007) in particolare con riferimento all'attività di supporto alle Regioni in materia di innovazioni significative per quanti riguarda la





## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

razionalizzazione e la qualificazione delle attività del SSN anche al fine di favorire la diffusione nazionale, regionale e locale dei modelli che abbiano dato buoni risultati;

**CONSIDERATI** gli indirizzi programmatici dell'Agenzia approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 19 marzo 2015 sulla base della proposta formulata dal Direttore generale, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g) del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

**TENUTO CONTO** altresì che il citato Statuto di AGENAS all'articolo 5 prevede che *"(...) Per l'esercizio delle funzioni e l'espletamento dei compiti di cui al presente statuto, l'Agenzia utilizza i finanziamenti istituzionali, nonché entrate proprie, e può stipulare convenzioni, con Ministeri, Regioni, Organismi, Università, ed altri Enti pubblici e privati."*;

**TENUTO CONTO** delle disposizioni di cui al Patto per la Salute, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 8 dicembre 2019, rep. n. 209/CSR;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)"*, ed in particolare l'art. 1, comma 188, ai sensi del quale *"Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo ordinario per gli enti di ricerca o del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione per quelli finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213."*;

**VISTO** il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto Rilancio);

**VISTO** il Piano Nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia approvato dal Consiglio dell'Economia



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

e delle Finanze dell'Unione Europea in data 13 luglio 2021, - Missione 6 "Salute" Component 1 - e, in particolare, l'obiettivo "*Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale*", che contempla specifici interventi finalizzati a rafforzare l'assistenza sanitaria territoriale e l'integrazione ospedale – territorio, rispetto di cui l'AGENAS, congiuntamente al Ministero della salute, è stata chiamata a supportarne l'attuazione;

**VISTO** il decreto del Ministero della Salute n. 77/2022, avente ad oggetto il "*Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale*";

**CONSIDERATO** che l'AGENAS ha interesse nell'identificare nella ASL Salerno un setting sperimentale in cui misurare e valutare gli standard previsti, in particolare in un ambito urbano, suburbano, territori disagiati a bassa densità abitativa, in termini di assistenza territoriale, così come previsto dal D.M. 77/2022 e nell'approfondire i modelli organizzativi attuati nel tempo; con l'obiettivo di rafforzare l'assistenza sanitaria territoriale, l'integrazione ospedale – territorio, e le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari;

**RITENUTO OPPORTUNO** per la ASL Salerno collaborare con AGENAS al fine di implementare nuovi modelli organizzativi rivolti ad intercettare precocemente i bisogni assistenziali avvicinandosi alla persona e al proprio domicilio e confrontarsi, nell'applicazione dei contenuti del D.M. 77/2022, con una realtà all'avanguardia in termini di sistemi di misurazione e valutazione degli standard e terza rispetto al contesto specifico;

**CONSIDERATO** che AGENAS ha una comprovata esperienza nell'ambito delle funzioni di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di Stato e Regioni, e che secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR è necessario prevedere l'attuazione degli interventi relativi alla Missione 6 Salute (M6) – Componente C1 (Case della Comunità, telemedicina, ADI, Centrali operative territoriali (COT) e Ospedali di Comunità), al fine di adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo di tali risorse e la tempestiva realizzazione degli interventi;

**VISTO** l'art. 15 comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*", in base al quale "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";





## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

**VISTO** l'art. 5 comma 6 del d.lgs. 50/2016, secondo cui *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”*;

**TENUTO CONTO** della giurisprudenza nazionale e comunitaria, nonché delle deliberazioni ANAC (delibera ANAC n. 567 del 31 maggio 2017; delibera ANAC n. 619 del 4 luglio 2018) nelle quali l'Autorità ha precisato che *“un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici”*;

**TENUTO CONTO** che le Parti con il presente Accordo intendono perseguire un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e che dall'accordo che viene sancito tra l'Agenzia e la ASL Salerno discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno un proprio contributo;

**CONSIDERATO**, altresì, che le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

**RITENUTO** che nel caso di specie ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata;

**CONSIDERATO** che si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi della collaborazione di



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

cui trattasi:

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

### Articolo 1 *(Premesse e allegati)*

1. Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione e si intendono integralmente richiamati.
2. Le modalità di attuazione e realizzazione del presente accordo sono disciplinate come segue.

### Articolo 2 *(Oggetto)*

1. Con il presente atto le parti si impegnano, anche mediante progetti di ricerca, a collaborare per la realizzazione dei contenuti del D.M. 77/2022 *“Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale”*. Nello specifico l’AGENAS individua la ASL Salerno quale setting sperimentale nell’ambito del quale misurare e valutare gli standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale, con un focus particolare all’ambito urbano, suburbano, territori disagiati a bassa densità abitativa, al fine di implementare un modello organizzativo innovativo, che possa costituire un modello da diffondere a livello nazionale, regionale e locale. Il modello organizzativo dovrà tener conto delle peculiarità correlate al contesto interno ed esterno all’ASL Salerno, ed alla luce di quanto stabilito dal PNRR con riferimento all’implementazione delle Case della Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali (COT), nonché al rafforzamento dell’assistenza domiciliare e allo sviluppo della telemedicina, che consenta di realizzare una presa in carico globale della persona, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie (telemedicina, domotica e digitalizzazione), e di garantire un’efficace ed integrata risposta sanitaria, sociosanitaria e sociale ai cittadini del territorio della provincia dell’ASL Salerno.
2. Le Parti potranno condividere ulteriori tematiche rispetto alle quali potranno concordare la realizzazione di ulteriori attività anche di studio e ricerca, da definirsi mediante accordi integrativi della presente collaborazione.
3. La ASL Salerno si impegna a collaborare, fornendo all’AGENAS i dati di attività/produzione dei flussi informativi relativi alle attività in oggetto, garantendo in ogni caso la trasmissione dei dati in forma anonima.
4. Le parti concordano che l’attuazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sarà disciplinata attraverso





## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

successivi piani attuativi di cui al successivo art. 5.

### Articolo 3

*(Durata, proroga, rinnovo e revisione)*

1. Il presente atto ha durata di n. 1 anno decorrente dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2. Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze di pubblico interesse, rinnovare la presente convenzione o procedere alla proroga del termine conclusivo inizialmente stabilito, richiamando nelle premesse la collaborazione stessa ed i risultati con essa raggiunti.
3. Qualora sopraggiungano nuovi motivi di interesse pubblico o nuove disposizioni normative, le Parti possono, ai fini della conservazione dell'atto e sempre in forma scritta, revisionare i contenuti oggettivi del presente Accordo per renderli conformi al mutato assetto.

### Articolo 4

*(Compiti e responsabilità delle Parti)*

1. Le Parti garantiscono di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza dei lavoratori.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo.
3. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo e del piano dettagliato delle attività secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti attuativi.

### Articolo 5

*(Modalità di realizzazione)*

1. Le attività oggetto del presente atto saranno realizzate dalle Parti attraverso l'impiego di risorse umane esperte, in possesso di requisiti di professionalità specifiche, da utilizzare per le attività di supporto, da rendersi anche presso le diverse sedi della ASL Salerno. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto della presente convenzione secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

- termini concordati tra le parti.
2. Le Parti garantiscono di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica e che il personale impiegato si uniforma ai regolamenti disciplinari di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.
  3. L'ASL Salerno si impegna, altresì, a mettere a disposizione ogni documentazione ed informazione necessaria, nonché i beni strumentali e logistici, preventivamente concordati, ritenuti idonei alla migliore riuscita del presente accordo.
  4. L'AGENAS e la ASL Salerno potranno congiuntamente utilizzare i risultati dell'attività di collaborazione ai fini scientifici.

### Articolo 6 (Oneri)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente Accordo sono svolte senza alcun utile e non comportano alcun onere, se non il rimborso, da parte dell'ASL Salerno, degli eventuali costi effettivamente sostenuti da AGENAS per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo, come indicato al successivo comma 2.
2. In particolare, l'ASL Salerno si impegna a rimborsare ad AGENAS le spese sostenute, per un importo complessivamente pari ad € 30.000,00 (trentamila/00), da versarsi in due tranche rispettivamente all'avvio delle attività e dopo 6 mesi.
3. Agenas partecipa agli oneri derivanti dal presente atto con proprie risorse umane e strumentali dedicate all'attività oggetto dell'accordo.
4. Agenas, per lo svolgimento delle citate attività, potrà avvalersi di due unità di personale interno afferente alla categoria "Personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari" avente comprovata competenza ed esperienza sui temi trattati, che presteranno attività al di fuori dell'orario di servizio con corresponsione di quota parte, secondo tariffario prestabilito dall'Agenzia, del predetto rimborso.
5. L'Agenzia provvede a inviare alla ASL un documento per la formale richiesta del pagamento corredato dalla relativa nota di debito. Il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente infruttifero presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato n. 150983 codice IBAN IT69U0100003245348300150983, intestato all'Agenzia.





## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

### Articolo 7 *(Collaborazioni esterne)*

1. Fermo restando quanto già indicato nell'articolo 2, per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo l'Agenzia, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, di sicurezza, di previdenza e assistenza, può avvalersi, oltre che del proprio personale interno, anche dell'apporto professionale di esperti e professionisti esterni, ai sensi dell'articolo 9 del vigente Regolamento di amministrazione e del personale.
2. Le Parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del presente accordo, strumenti telematici di lavoro.

### Articolo 8 *(Responsabili scientifici e referenti)*

1. L'Agenzia indica quale coordinatore delle attività oggetto del presente accordo e responsabile del progetto il Dr.ssa Alice Borghini, Dirigente Medico e Coordinatore dell'Unità di Progetto di Telemedicina.
2. LA ASL Salerno indica quale coordinatore e referente per le attività da svolgere il dott. Primo Sergianni, Direttore Sanitario Aziendale ASL Salerno.
3. L'Agenzia e la ASL Salerno si riservano il diritto di identificare altri referenti rispetto a quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. I coordinatori di cui ai precedenti commi 1 e 2 entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, elaborano il piano attuativo delle attività e possono proporre eventuali modifiche al piano, anche successive, che saranno approvate dalle Parti mediante scambio di note.

### Articolo 9 *(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)*

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente collaborazione o comunque in relazione ad essa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR") e del decreto legislativo n. 196/2003, come modificato con il decreto legislativo n. 101/2018, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente accordo. Le parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.
4. Compatibilmente alla natura dell'accordo ed alla tipologia dei dati in relazione alla natura delle Parti, ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte (es. dati anagrafici, dati di contatti, nominativi, indirizzo, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente accordo, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione dell'accordo stesso.
5. Per l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, il titolare del trattamento dei dati personali, è il legale rappresentante dell'AGENAS e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) di AGENAS è contattabile al seguente indirizzo e-mail: [responsabileprotezionedati@agenas.it](mailto:responsabileprotezionedati@agenas.it).
6. Per la ASL Salerno il Titolare del Trattamento è il legale rappresentante Direttore Generale ed il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo e-mail: [direzionegenerale@pec.aslsalerno.it](mailto:direzionegenerale@pec.aslsalerno.it)

### Articolo 10 (Imposta di bollo)

1. L'imposta di bollo, ai sensi art. 3, lett. a), D.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, è assolta da AGENAS mediante contrassegno rilasciato dall'intermediario dell'Agenzia delle Entrate.





*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*


2. Nel presente atto, al fine di comprovare l'assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'Agenzia, si indicano i codici numerici di 14 cifre dei contrassegni utilizzati: n. 01201921351142, 01201921351139, 01201921351128, 01201921351117.

Letto, approvato e sottoscritto.

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il Presidente

Prof. Enrico Coscioni  
(firmato digitalmente)



Firmato digitalmente da:

**ENRICO COSCIONI**

AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi  
Sanitari Regionali

Firmato il 15/05/2023 10:07

Seriale Certificato: 446231

Valido dal 25/11/2020 al 25/11/2023

TI Trust Technologies CA

ASL Salerno

Il Direttore Generale

Ing. Gennaro Sosto  
(firmato digitalmente)

**GENNARO  
SOSTO**  
21.07.2023  
14:27:39  
GMT+01:00



LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO.  
Elenco firme associate al file con impronta SHA1 (hex):

84-66-4A-B1-D1-14-0F-38-1A-08-A6-92-9D-C2-60-88-E4-D5-5C-29

PAdES 1 di 1 del 15/05/2023 10:07:31

Soggetto: ENRICO COSCIONI TINIT-CSCNRC61M11G230X

Validità certificato dal 25/11/2020 15:13:17 al 25/11/2023 15:13:17

Rilasciato da Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. con S.N. 6CF17

